

## **ISTITUZIONE e REGOLAMENTO del “MERCATINO CENTRO STORICO”**

### **ART. 1 - ISTITUZIONE DEL “MERCATINO CENTRO STORICO”**

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento della manifestazione espositiva appartenente alla tipologia “mostra-mercato” denominata “**MERCATINO CENTRO STORICO**”.

### **ART. 2 - SCOPO DEL “MERCATINO CENTRO STORICO”**

La mostra-mercato ha finalità di promuovere il territorio comunale ed incentivare le attività commerciali, turistiche e culturali, nonché l’artigianato del territorio dei Castelli Romani. La mostra mercato dovrà risultare di buon livello qualitativo.

### **ART. 3 - CATEGORIE AUTORIZZATE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA**

Alle manifestazioni sarà consentita la partecipazione delle seguenti categorie:

- titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di tipo B) di cui all’art. 28 del D.Lgs. 114/98;
- commercianti al dettaglio in possesso di Scia certificata e produttori agricoli del Comune di Castel Gandolfo e area dei Castelli Romani
- artigiani iscritti nel Registro delle Imprese;
- artisti che espongono per la vendita le opere del proprio ingegno;
- collezionisti e antiquari
- enti o associazioni riconosciute con decreto di organi statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell’associazionismo e volontariato o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che svolgano vendite di beneficenza.

Le varietà dei beni ammessi al mercatino riguardano le seguenti specializzazioni merceologiche:

- a) prodotti non alimentari per la persona e per la casa.
- b) giocattoli e modellismo.
- c) oggetti di artigianato.
- d) monili.
- e) oggetti artistici.
- f) vintage (prodotti usati quali mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, tessuti pregiati, statue per giardini ed elementi di architettura, filatelia e numismatica, fumetti).
- g) Libri nuovi e usati
- h) Prodotti alimentari tipici regionali: Miele, liquori, marmellate, ecc., purchè venduti in confezione.
- i) Articoli della floricoltura

E' sempre vietata l'esposizione e la vendita di armi, esplosivi, oggetti di antichità, di interesse storico o archeologico, di preziosi.

La giunta con proprio atto potrà limitare, per ogni singola manifestazione, la partecipazione soltanto ad alcune delle categorie merceologiche riportate al comma precedente.

#### **ART. 4 - AREA DI SVOLGIMENTO DEL MERCATINO CENTRO STORICO**

La mostra-mercato si svolge su tutto il Centro storico, interessando Piazzale Sandro Pertini, Via Massimo D'Azeglio, Piazza della Libertà, Corso della Repubblica e Piazza Felice Cavallotti, Piazzetta Chateneuf du Pape, Piazzetta del Cortilone, Piazza Cesare Battisti, Via Roma, Via dei Zecchini.

La Giunta provvederà con proprio atto all'individuazione delle aree per ogni singola manifestazione.

L'area di ogni posteggio potrà avere una superficie massima di mq 9 (ml. 3 x ml. 3 di profondità).

Per esigenze di pubblico interesse o per cause di forza maggiore potranno essere introdotte, con ordinanza, modifiche temporanee nella durata, localizzazione e dimensione dei posteggi.

## **ART. 5 - PERIODO DI SVOLGIMENTO, DURATA, ORARIO e DISPOSIZIONI**

I periodi in cui verrà realizzato il mercato, la durata e l'orario verranno individuati con atto della Giunta Comunale.

## **ART. 6 - MODALITA' DI ACCESSO E REQUISITI DI AMMISSIONE**

Gli operatori professionali ed artigiani, secondo le modalità che verranno rese note mediante avviso pubblico inserito sul sito internet del Comune, dovranno presentare istanza di partecipazione all'Ufficio attività Produttive del Comune di Castel Gandolfo, specificando esattamente la categoria di appartenenza e le autorizzazioni possedute, allegando dichiarazione degli articoli in mostra al fine di dimostrare la compatibilità degli stessi con le sette categorie ammesse.

Agli operatori professionali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale sulle aree pubbliche.

La domanda dovrà contenere : Dati anagrafici – Residenza - Recapito telefonico - Codice fiscale – Partita Iva – R.E.A. – Dati della Autorizzazione Amministrativa - Documentazione relativa al riconoscimento o all'iscrizione dell'Ente o Associazione – Atto notorio nel quale viene dichiarato che i prodotti in vendita sono frutto del proprio ingegno (solo per gli artisti) - Dimensioni del posteggio richiesto e specifica della merceologia trattata di cui al precedente art.3.

Il Responsabile dell'Area o un suo delegato, procederà all'esame delle domande attribuendo, nel rispetto delle percentuali di cui al successivo art. 7, i posteggi ripartiti fra le diverse tipologie, sulla base della corrispondenza degli articoli proposti con le finalità della mostra-mercato. L'assegnazione del relativo posteggio agli enti o associazioni di volontariato avverrà seguendo la maggiore anzianità di iscrizione al REA, la maggiore anzianità di Autorizzazione Amministrativa o Scia, ed infine l'ordine cronologico di presentazione della domanda, nel rispetto dei posteggi a disposizione. In caso di identici requisiti e domande presentate nello stesso giorno, si procederà mediante sorteggio. Le domande di partecipazione alla mostra-mercato per la vendita di prodotti diversi da quelli di cui all'Articolo 3, non saranno accolte.

## **ART.7 - RIPARTIZIONE DEI POSTEGGI**

I posteggi disponibili saranno attribuiti sulla base delle seguenti percentuali : 50% prodotti artigianali - 35% commercianti su area pubblica - 15% negozianti al dettaglio e produttori – 5% titolari di licenza itinerante – 5% associazioni volontariato senza scopo di lucro.

Qualora la categoria titolare non ricoprisse l'intera percentuale dei posti messi a disposizione, si procederà all'attribuzione dei posteggi rimasti vacanti usufruendo delle eventuali eccedenze presenti nelle altre categorie sulla base degli articoli proposti.

#### **Art. 8 - ONERI PER LA PARTECIPAZIONE**

La partecipazione alla mostra-mercato è consentita esclusivamente agli espositori in possesso della concessione per l'occupazione di suolo pubblico nella quale viene indicato il posteggio assegnato e le relative dimensioni. La concessione di cui sopra viene rilasciata dal Responsabile dell'Area Economico-finanziaria soltanto dopo la corresponsione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e dello smaltimento dei rifiuti solidi, nonché del pagamento dell'eventuale allacciamento e consumo elettrico (nella misura stabilita per legge) e delle eventuali spese per servizi accessori per l'intero periodo previsto per le varie manifestazioni;. Il relativo versamento è effettuato in favore del Comune.

La mancata corresponsione del corrispettivo e di quant'altro eventualmente dovuto comporta la esclusione dalla rassegna. All'operatore assente per qualunque motivo o di condizioni meteorologiche avverse non è riconosciuto alcun rimborso degli oneri versati per la partecipazione alla mostra-mercato.

Essere titolare di un esercizio commerciale ubicato nelle aree limitrofe allo svolgimento del mercatino, costituirà titolo preferenziale di eventuale occupazione

#### **Art. 9 - NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO**

Ogni operatore deve garantire la presenza durante tutto l'orario di apertura e per tutta la durata della manifestazione. La struttura utilizzata come banco per la vendita deve essere decorosa e non costituire pericolo per i clienti e passanti; dovrà essere sostanzialmente composta da cavalletti e pianale in legno, o altro materiale, nel rispetto dell'arredo urbano. Tutti gli operatori dovranno utilizzare esclusivamente gazebo di colore bianco. L'insieme della mostra-mercato dovrà assumere un aspetto decoroso e non un disordinato accumulo di oggetti in mostra. Le operazioni di scarico delle merci dovranno concludersi mezz'ora prima dell'inizio degli orari fissati per le vendite e quelle di carico entro un'ora dal termine delle stesse, così come stabiliti nell'art. 5. Gli autocarri dei partecipanti alla mostra-mercato potranno sostare esclusivamente per il tempo necessario per le operazioni di carico e scarico: tali mezzi dovranno essere obbligatoriamente parcheggiati in apposita area, individuata dall'amministrazione con provvedimento a parte. Le fasi di allestimento dei banchi di vendita non devono in alcun modo provocare danni alle infrastrutture esistenti ed alle

piante circostanti. Le strutture di allestimento e l'organizzazione logistica dovranno assicurare il rispetto delle infrastrutture esistenti e delle piante circostanti. Ogni operatore si impegna ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali. Resta inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall'uso degli impianti.

#### **ART. 10 - OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DI POSTEGGIO**

Durante lo svolgimento della manifestazione è fatto assoluto divieto di :

- disturbare la quiete ed il riposo delle persone con rumori, schiamazzi e simili durante le operazioni di installazione, vendita e smontaggio;
- superare lo spazio concesso, l'occupazione pertanto deve rimanere all'interno di detta superficie;
- lasciare il posteggio incustodito;
- sporcare o danneggiare in qualsiasi modo l'area occupata;
- danneggiare la pavimentazione;
- vendere al di fuori dei posteggi assegnati, anche se con merce a mano, ed occupare o vendere in posti non assegnati;
- infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
- usare strumenti sonori ovvero diffusori o amplificatori di voci;
- effettuare lo scambio di posteggi tra gli operatori;
- posizionare la merce o i prodotti direttamente sul suolo;
- esporre la merce oltre la verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato;
- effettuare l'esposizione di oggetti appesi ai gazebo oltre lo spazio sovrastante la superficie del banco di vendita;
- occupare lo spazio assegnato oltre l'orario consentito, come stabilito all'art. 5 e 9 del presente regolamento.

E' fatto altresì obbligo di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e, comunque, di rimuovere tutti i rifiuti dall'operatore prodotti utilizzando gli appositi cassonetti; adeguare le proprie strutture di vendita alle tipologie ed alle prescrizioni che saranno eventualmente dettate dall'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 11 - GESTIONE DEL MERCATO**

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale affidare la gestione e l'organizzazione della mostra-mercato a soggetti terzi sulla base di apposita convenzione che disciplina i rapporti negoziali tra il Comune ed il soggetto gestore, individuato nel rispetto della normativa vigente. Tale soggetto assumerà la qualifica di Gestore della mostra-mercato con obblighi di cui al successivo art. 12 ed assumerà tutti gli obblighi gestionali derivanti dagli artt. 6,7 ed 8, sotto il controllo dei competenti uffici del Comune secondo quanto stabilito dalla succitata convenzione. In caso di gestione diretta da parte del Comune, ciascun assegnatario sarà responsabile esclusivo di tutte le eventuali violazioni a norma di legge o regolamentari.

#### **Art. 12 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEL GESTORE DEL MERCATO**

Nei confronti della normativa vigente e delle presenti norme regolamentari, in capo al Gestore della mostra-mercato saranno attribuite le seguenti responsabilità:

- 1) a titolo principale per le violazioni inerenti la partecipazione di soggetti non assegnatari e per le violazioni inerenti la disciplina temporale di accesso all'area e di pulizia;
- 2) a titolo solidale per le eventuali violazioni specifiche inerenti il singolo espositore.

#### **ART. 13 - SANZIONI**

Salvo l'applicazione di più gravi sanzioni previste dalla legislazione nazionale o regionale vigente in materia, la violazione delle norme di comportamento e degli obblighi contenuti nel presente regolamento è punita, ai sensi dell'art. 16 della legge 16/01/2003, n.3, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 con la procedura di cui alla Legge n. 689/81 e successive modifiche, oltre a comportare, in caso di recidiva, la decadenza della concessione e l'immediato allontanamento dalla mostra-mercato. La recidiva si verifica qualora nell'arco di un anno sia stata accertata la medesima violazione anche se è avvenuta l'estinzione della sanzione mediante oblazione. La concessione del posteggio, inoltre, potrà essere revocata in caso di:

- 1) omesso pagamento degli oneri previsti all'art. 8;
- 2) inosservanza delle norme di pulizia, igiene e decoro del banco e/o della persona;
- 3) danneggiamento del patrimonio comunale e di privati;
- 4) vendita di prodotti diversi da quelli previsti e stabiliti all'art. 3;
- 5) reiterati comportamenti contrari alle presenti norme.

#### **ART. 14 - DISPOSIZIONE FINALE E TRANSITORIA**

La partecipazione alla manifestazione implica la conoscenza e l'esplicita accettazione delle norme contenute nel presente regolamento. Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia, salvo successive modificazioni ed integrazioni. Il presente regolamento entra in vigore a far data delle esecutività della deliberazione di approvazione.